



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA

Direzione Servizi agli studenti  
Ufficio Esami di Stato, Formazione Insegnanti

## **IL RETTORE**

- Vista la Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, recante “Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
- Visto il Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni;
- Visto l'art.1 del regolamento degli esami di stato, approvato con D.M. 9/09/1957 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Ministeriale 10 marzo 1995, n. 327;
- Visto il Decreto Ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654;
- Vista la Legge 12 febbraio 1992, n. 183;
- Visto il Decreto Ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622;
- Visto il Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;
- Visto il Decreto Ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;
- Visto il Decreto Ministeriale 5 novembre 2010 adottato in attuazione dell’art. 15 del predetto regolamento sul tirocinio, adottato con decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143;
- Visto l’art. 9, comma 6, del decreto – legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Visto il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Vista la circolare ministeriale n. 2992 del 27/09/2012;
- Visto che l’Università di Modena e Reggio Emilia è sede di esami di stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 20.06.2012 n. 145;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 25.06.2012 n. 146;
- Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 19.01.2016 n. 63, in particolare l’art.5 lett. c);

- Visto l'Accordo tra il Dipartimento di Economia "Marco Biagi" dell'Università di Modena e Reggio Emilia e gli *Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e di Reggio Emilia* del 29 ottobre 2015;
- Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- Visto il decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e in particolare l'art. 6, comma 3, secondo cui "Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di stato di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge";
- Vista l'Ordinanza ministeriale del 29 aprile 2024 n. 633 con la quale sono indette la prima e seconda sessione degli Esami di Stato all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile per l'anno 2024, nonché vengono indetti, all'interno delle sessioni d'esame innanzi indicate, gli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al registro dei revisori legali;
- Visto l'ultimo comma dell'art.3 della Ordinanza del 29 aprile 2024 n. 633;
- Vista la nota prot. 9512 del 17 maggio 2024, con cui il Ministero dell'Università e della Ricerca fornisce indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di stato e in merito all'esonero;
- Visto il Decreto del Ministero della Giustizia del 19.01.2016 n. 63 in relazione ai contributi di iscrizione agli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al registro dei revisori legali;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 maggio 2023 e del 11 luglio 2023 in relazione al contributo di iscrizione agli Esami di Stato in argomento per l'anno 2024.

## **DECRETA**

- Art. 1) Sono indetti per la prima e seconda sessione dell'anno 2024 gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile, nonché gli esami integrativi finalizzati all'iscrizione al registro dei revisori legali.
- Art. 2) L'apertura delle iscrizioni e le modalità di espletamento degli Esami di Stato in argomento sono previste nell'allegata nota informativa, parte integrante del presente atto.
- Art. 3) I candidati devono presentare la domanda di ammissione alla **prima sessione** non oltre il **24 giugno 2024** e alla **seconda sessione** non oltre il **21 ottobre 2024** come stabilito nell'Ordinanza Ministeriale di cui in premessa.
- Art. 4) Le domande di ammissione agli esami in argomento, se pervenute oltre i termini stabiliti nell'Ordinanza, sono accolte qualora sussistano i gravi motivi indicati nella nota informativa allegata, e, in ogni caso devono essere presentate perentoriamente entro cinque giorni dalla data di scadenza delle iscrizioni di cui all'art. 3.
- Art. 5) Il presente atto ha valore di notifica a tutti gli effetti. Verrà data pubblicità via Internet sull'Albo on line di Ateneo <https://wss.unimore.it/public/albo/>. Eventuali modifiche e/o integrazioni al contenuto del presente atto saranno rese note, in via esclusiva, con la pubblicazione sull'Albo on line di Ateneo <https://wss.unimore.it/public/albo/>. Il presente atto (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) sarà in seguito reso disponibile, ai fini della consultazione, anche nelle pagine dedicate agli esami in argomento del sito UNIMORE.
- Art. 6) Avverso il contenuto del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di decadenza di legge. **Eventuale ricorso dovrà essere notificato alla scrivente Amministrazione, in via esclusiva, al seguente indirizzo PEC: [direzionelegale@pec.unimore.it](mailto:direzionelegale@pec.unimore.it) .**

IL RETTORE

Prof. Carlo Adolfo Porro